



4087/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE SALME'

- Presidente -

EQUA
RIPARAZIONE PER
VIOLAZ. DEL
TERMINE RAGION.
DEL PROCES

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Ud. 14/11/2012 - PU

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

R.G.N. 29809/2011

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Rel. Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ca. 4087

SENTENZA

AVV

sul ricorso 29809-2011 proposto da:

D'ONOFRIO REGINA (DNFRGN55C47H401M) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell'avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

8217
12



- *controricorrente* -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 572/2011 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 7.2.2011, depositato il 09/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito per la ricorrente l'Avvocato Ranieri Roda (per delega avv. Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la sospensione del ricorso in attesa della decisione delle SS.UU.; in subordine per l'accoglimento p.q.r.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

AVV

Regina D'Onofrio ha, con ricorso alla Corte d'appello di Perugia, proposto domanda di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, del danno non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di equa riparazione regolato dalla stessa legge, introdotto dinnanzi alla Corte d'appello di Roma. Giudizio che, dopo la definizione in sede di merito nel giugno 2006, era proseguito in cassazione sino alla emissione della sentenza nel dicembre 2009.

La Corte territoriale, con il decreto indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo che il rimedio previsto dalla legge n.89/2001 sia unico, e quindi non possa essere attivato in relazione alla durata di un procedimento di equa riparazione.

Per la cassazione di questo decreto Regina D'Onofrio ha proposto ricorso sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso l'intimata Amministrazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 6.1, 13 e 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art.111 della Costituzione, osservando come nessuna di queste norme di diritto consenta di escludere dalla sua applicazione il procedimento di equa riparazione, quale procedimento giurisdizionale contenzioso destinato a concludersi con una pronuncia idonea ad avere efficacia di titolo esecutivo, al pari di ogni altro procedimento regolato dalle norme stesse.

2. Il ricorso è fondato. Dalla ricognizione della giurisprudenza della Corte europea -che come noto costituisce necessario elemento di riferimento nella interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.- ed anche della giurisprudenza di questa Corte, emerge come non sia in discussione la ammissibilità della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un procedimento di equa riparazione: del resto, né l'art.2 della legge n.89/2001 né l'art.6 della C.E.D.U. risultano escludere, espressamente o implicitamente, dal proprio ambito di applicazione tale procedimento giurisdizionale. **2.1.** Discussa è piuttosto la individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, specie nel caso -qui ricorrente- in cui tale giudizio si sia svolto dinnanzi alla Corte d'appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte. A tale riguardo, nella sentenza 29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa Cocchiarella contro Italia, si è affermato che *«il periodo di quattro mesi previsto dalla legge Pinto soddisfa il requisito di rapidità necessario perché un rimedio sia effettivo. L'unico ostacolo a ciò può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un termine massimo per l'emissione della decisione. Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur*



ecedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli» (par. 99). Nella successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa Simaldone contro Italia (par. 29), si è invece ritenuta eccessiva una durata di un giudizio “Pinto”, svoltosi in un solo grado dinnanzi alla Corte d’appello e protrattosi per undici mesi. Nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciarmoli contro Italia, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, si è ulteriormente precisato che la durata di un giudizio “Pinto” davanti alla Corte d’appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi. Da ultimo, nella decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un procedimento “Pinto” non debba essere, salvo circostanze eccezionali, superiore a due anni.

2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, si è invece ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 vada determinata in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione chiaramente desumibile dall’art. 3, comma 6, della medesima legge (Cass. n. 8287 del 2010). Il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che -rimandandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura ex lege n.89/2001 che si svolga solo dinnanzi alla Corte d’appello- ove, come nel caso di specie, la procedura si sia svolta anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva del giudizio non possa comunque eccedere il termine ragionevole di due anni, tenuto conto, da un lato, delle indicazioni desumibili dagli ultimi approdi (sopra riassunti) della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in coerenza



con il termine (pur avente natura meramente sollecitatoria) di quattro mesi previsto dalla legge n. 89 del 2001, dall'altro della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di estensione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno.

3. Il decreto impugnato è quindi cassato e la causa (in difetto di indicazioni circa i dati necessari per il giudizio) deve essere rinviata alla Corte territoriale, la quale procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra esposti e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 novembre 2012.

L'estensore

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

DATA 1-9 FEB. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Luca PABINETTI